

## ***Crisi della famiglia e protezione dei soggetti deboli Gli strumenti di protezione in sede civile***

*Antonio Valitutti*

*Sommario: 1. L'evoluzione storica della disciplina giuridica della famiglia. La parità uomo-donna. Il minore come soggetto di diritti. 2. La crisi della famiglia. La violenza domestica. 3. La responsabilità da illecito endofamiliare. 4. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: i presupposti. 5. Continua: i soggetti tutelabili. 6. Continua: il contenuto dell'ordine di protezione ed i rimedi all'inadempimento. 7. Continua: il procedimento per l'adozione degli ordini di protezione. 8. Continua: Le interferenze con il giudizio di separazione e di divorzio. 9. Conclusione.*

***1. L'evoluzione storica della disciplina giuridica della famiglia. La parità uomo-donna. Il minore come soggetto di diritti.***

Negli ultimi decenni del secolo scorso, gli ordinamenti appartenenti alla *western legal tradition* vedono un radicale e significativo mutamento di prospettiva nella disciplina dei rapporti familiari. In particolare si verifica – a vari livelli – l'emersione e la valorizzazione, sulla scena giuridica, di soggetti che fino a quel tempo erano rimasti in secondo piano, e segnatamente la donna ed i minori. La storia dei rapporti familiari, per lungo tempo e fino alle riforme del secolo scorso, si connota, invero, per due specifici, e pressoché costanti, profili: a) il primo è costituito dalla struttura piramidale della famiglia, di tipo patriarcale, con al vertice il potere decisionale del marito-padre; b) il secondo, è rappresentato dall'essere la famiglia, nella sua conformazione tradizionale protrattasi nel tempo fino al secolo XIX, un centro di interessi distinto e sovraordinato, perfino rispetto alla posizione del marito-padre, con conseguente subordinazione delle esigenze dei singoli agli interessi prioritari del gruppo ed alla stessa sua sopravvivenza nel tempo, a garanzia delle plusvalenze economiche e patrimoniali realizzate.

Alla concezione tradizionale delle gerarchie e degli equilibri in ambito familiare, si è venuto tuttavia a sovrapporre, nel '900', un modo del tutto diverso ed alternativo di intendere i rapporti in questione, fondato su due fondamentali linee direttrici.

La prima è costituita dalla parità affermatasi – almeno tendenzialmente – tra uomo e donna nell'ambito familiare. Nonostante i tentativi di quanti hanno individuato, nello sviluppo di ogni popolo, una

fase fondata, rispettivamente dal punto di vista religioso e giuridico, sul culto della madre e sul matriarcato, sta di fatto che l'evoluzione storica ha evidenziato per lungo tempo la posizione della donna come «elemento debole» di un rapporto connotato verticisticamente dalla presenza di un «capo»; un percorso che ha visto la donna essenzialmente destinataria soltanto indirettamente di diritti, nei limiti entro i quali all'uomo era attribuito l'obbligo di renderne possibile la realizzazione attraverso la sua tutela. Non per nulla, ancora nel codice civile del 1942, e fino alla riforma del 1975, la donna è sottoposta alla «potestà maritale» (art. 144) ed il marito, capo della famiglia, «ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita» (art. 145) (disposizioni che trovano il loro immediato riferimento, anche testuale, negli artt. 131 e 132 del codice civile del 1865) (Ruscello). In tale prospettiva lo stesso matrimonio era considerato, più che un'unione personale fondata sul reciproco affetto, piuttosto come «un meccanismo istituzionale per assicurare la continuità della famiglia e la salvaguardia della proprietà» (Stone). Una prima, significativa, inversione di tendenza si registra con la Costituzione del 1948, attraverso la parificazione dello status giuridico della donna rispetto al marito chiaramente sancita dall'art. 29 Cost., a tenore del quale «il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», seguita dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975 che, nel novellato art. 143 cod. civ., stabilisce che «con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri».

La seconda linea direttrice è costituita dal mutamento di gerarchia tra la famiglia ed i suoi componenti. La famiglia non si pone più come il corpo sociale cui soggiacciono le posizioni giuridiche dei singoli componenti, bensì come una comunità suscettiva di soddisfare le esigenze volte alla realizzazione della persona umana, secondo il dettato del fondamentale art. 2 Cost., secondo cui i diritti inviolabili dell'uomo vanno riconosciuti e garantiti anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». L'innovazione più forte e radicale delle riforme degli ultimi decenni del secolo XIX è che i diritti inviolabili vengono ora intesi, leggendo in combinato disposto l'art. 2 con gli artt. 3, 29 e 30 Cost., come diritti di libertà essenziali anche per la donna ed il minore, non meno che per gli individui adulti di sesso maschile. Prevale, invero, il convincimento che – oltre alla donna, sottratta alla sua tradizionale sudditanza all'uomo – pure il minore sia portatore di diritti di libertà in quanto individuo dotato di una propria soggettività giuridica, che lo rende centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. D'altro canto, il

testo della norma di cui all'art. 30, comma primo, Cost., secondo cui «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli» (di analogo tenore è l'art. 147 c.c., che parla di «obbligo»), evidenzia come la posizione soggettiva genitoriale, quale titolare della potestà sui figli minori (ora responsabilità), si colori fortemente di doverosità, a fronte del diritto del minore, anche se figlio naturale della coppia, ad essere mantenuto, educato ed istruito, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. L'evoluzione culturale e normativa degli ultimi decenni, pertanto, ha portato al superamento dell'istituto fino a quel tempo assorbente della condizione del figlio, rappresentato dalla patria potestà, poi denominata «potestà dei genitori», infine «responsabilità genitoriale», quale fonte di poteri e doveri del genitore nei confronti del figlio minore. «E' del mondo che sono figli» – è stato incisivamente rilevato – «ai genitori l'obbligo di contribuire, per quanto possibile alla loro educazione e formazione » (Trib. Venezia 30/06/2004, in *Fam. Dir.*, 2005, 297). In siffatta prospettiva, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene considerata, dunque, non tanto come un diritto, quanto come un potere-dovere, un *munus*, teso al raggiungimento degli interessi della prole. Di contro, il fanciullo viene ormai considerato come una «persona», con caratteristiche proprie che vanno rispettate e non violentate, e non più una «speranza d'uomo», come nelle epoche precedenti, nelle quali il medesimo poteva avere delle «aspettative», ma non dei diritti (Tricoli).

## **2. La crisi della famiglia. La violenza domestica.**

Ad onta degli innegabili progressi raggiunti sul piano giuridico, lungo le due linee direttrici suindicate, il modello di famiglia sopra descritto ha tuttavia conosciuto negli ultimi anni una profonda crisi sul piano sociologico e culturale, che rischia di minarne le fondamenta e di far perdere irreversibilmente alla famiglia quei caratteri di comunità nella quale si svolge la personalità dei suoi componenti, prefigurati dal dettato costituzionale dell'art. 2.

Numerose le cause della crisi, tra esse: lo sfaldamento dei valori che avevano contraddistinto la società moderna; l'esistenza sempre più frenetica imposta dai ritmi della società contemporanea, che non lascia il tempo per il dialogo; i modelli di vita – proposti dai media e dalle nuove tecnologie – ispirati pressochè esclusivamente al successo economico, che spingono a perseguire l'obiettivo dell'incremento patrimoniale a tutti i costi; il lavoro della donna, che la costringe a dover conciliare il suo fondamentale ruolo familiare con l'impegno lavorativo; la frustrazione e spesso la gelosia che ne derivano all'uomo, che si sente vittima per i

crescenti successi professionali raggiunti dalla compagna che esce sempre più a spesso e più a lungo di casa, frequentando, per ragioni di lavoro, anche altri uomini; i figli sovente considerati come un peso ed una responsabilità non più tollerati, e/o come un ostacolo alla piena realizzazione degli obiettivi economici ed alla libertà di vita della coppia; la sessualità vissuta in forme sempre più deviate ed abnormi, favorite dalla rapida diffusione di immagini e messaggi porno via internet.

Ne è conseguito – fondamentalmente, tranne rari casi, da parte dell'uomo – il progressivo, ed a volte totale, inadempimento dei doveri che scaturiscono dal matrimonio (o dalla convivenza regolata dalla legge n. 76 del 2016), frequentemente accompagnato dall'esplosione di una violenza indiscriminata, che trova sempre più spesso la sua collocazione in ambito familiare. Talvolta ciò è dovuto anche all'influenza delle pregresse relazioni familiari nella formazione della personalità del soggetto, che – come Freud intuì – costituisce sempre la risultante dell'interazione tra i determinismi biologici ed i determinanti socio-psicologici, specie dell'ambiente familiare, che costituisce l'agente di trasmissione concreto e speciale della cultura. Molto spesso, pertanto, le persone (uomini e donne) tendono a proiettare sul compagno tutte quelle qualità e quei difetti che sono abituate ad associare ad un loro immaginifico ideale, o ad un loro demone da sconfiggere (educazione repressiva o, addirittura, abusi subiti), secondo la nota teoria della frustrazione-aggressività di John Dollard; ne è derivata la moltiplicazione degli episodi di violenza nell'ambito familiare, nel quale, per contro, la persona dovrebbe trovare protezione ed accoglienza.

L'espressione «violenza domestica» – ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 27 settembre 2012 – designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Ed invero, non sono violenza verso la donna solo le percosse o le lesioni, ma anche le minacce, gli insulti, i ricatti, le umiliazioni, la derisione, l'impedirle d'incontrare i propri amici o familiari, l'imposizione violenta dei rapporti sessuali. Costituiscono violenza domestica sui minori, non solo le percosse o le lesioni, ma anche le angherie, le umiliazioni, il disprezzo, il confronto ingiusto ed inutile con i figli di altre coppie, per esaltarne le qualità e sminuire quelle dei propri figli, l'imposizione immotivata di rinunce a determinati cibi, sport, svaghi, amicizie, affetti, il costringerli ad assistere alle violenze nei confronti della madre (cd. violenza indiretta). Le

deprivazioni economiche in famiglia vanno dal ridurre al minimo il denaro di cui può disporre la donna, al controllo asfissiante sul suo uso, al prosciugamento del conto bancario, al coinvolgimento forzato in spericolate operazioni finanziarie, al mancato pagamento dell'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione legale.

Le conseguenze sulla donna – come accertato da indagini sociologiche e da studi di diversi centri specializzati, in particolare del C.A.DO.M. (Centro Aiuto Donne Maltrattate) di Monza – sono devastanti. Gli insulti, le offese, le umiliazioni, le minacce, che spesso precedono o accompagnano la violenza fisica, intaccano giorno dopo giorno la stima di sé, la portano a essere passiva, incapace di prendere decisioni, la inducono a cadere nella depressione o a pensare al suicidio. Alcune donne cercano di minimizzare o negare il problema; altre ricorrono all'uso di alcool o droghe per tentare di sopravvivere alla sofferenza e al dolore di una vita personale e familiare distrutta. A tutto questo si sommano spesso danni materiali: molte donne hanno rinunciato ad un'occupazione fuori casa per accudire ai figli, altre devono frequentemente assentarsi dal lavoro o addirittura lasciarlo – a seguito di attacchi particolarmente violenti, o perché insultate e minacciate anche di fronte a colleghi o datori di lavoro – e si ritrovano così totalmente dipendenti dal partner, escluse, limitate o controllate nell'uso del denaro a disposizione in famiglia. Se poi decidono di separarsi, alla sofferenza e al dolore per una relazione fallita e finita, si aggiungono le difficoltà materiali per pagare le spese di una separazione (che in una situazione di violenza può essere lunga e difficile), per far fronte a impegni economici non voluti, spesso assunti sotto minacce o costrizioni, per trovare o ritrovare lavoro, con la prospettiva reale di perdere il tenore di vita precedente. Spesso non vengono neppure credute, perché il loro partner, fuori della famiglia, è una persona «normale», insospettabile, perdono le loro amicizie, si sentono sole, piene di dubbi, di vergogna e di sensi di colpa.

Ma altrettanto devastanti sono le conseguenze sui figli. Assistere a episodi di violenza del padre contro la madre è per un bambino un'esperienza traumatica, da cui viene segnato profondamente. Può essere ferito nel tentativo di proteggere la madre o può essere vittima diretta della violenza. Ma anche quando non viene coinvolto direttamente, vive nell'incertezza, nella tensione, nella paura; non capisce che cosa stia accadendo, si sente impotente e spesso pensa di essere la causa della violenza. L'aver assistito, magari nella stessa stanza, alla violenza del padre contro la madre, avrà gravi, indelebili conseguenze, sia pure in forme che variano da soggetto a soggetto, sullo sviluppo emotivo e

cognitivo del minore. Alcuni esprimono rabbia e aggressività, altri si chiudono in se stessi, si isolano e diventano eccessivamente passivi. Talvolta cercano di fuggire dalla situazione e dai problemi con l'uso di alcol e droghe, talaltra con matrimoni e gravidanze precoci, molto spesso rifiutano la scuola, o si comportano in modo aggressivo fino alla delinquenza; possono soffrire di ansia e depressione ed arrivare a pensare al suicidio. La violenza domestica, insomma, priva i figli di un ambiente sicuro in cui giocare, crescere e vivere serenamente la propria infanzia e la propria adolescenza.

Tutto quanto accade nell'attuale società postmoderna evidenzia, dunque, che i progressi operati nel campo giuridico, in direzione della parità uomo-donna e dell'acquisto della soggettività giuridica del minore, restano privi di significato se non sono accompagnati da efficaci misure di protezione, in special modo preventive, idonee a stroncare la violenza domestica sul nascere, come ha evidenziato da ultimo la sentenza della Corte Edu, 02/03/2017, Talpis c. Italia, che ha condannato il nostro Paese per non avere adottato «in via preliminare delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui», e per non avere impedito «che tali persone siano sottoposte a torture, a trattamenti o punizioni inumani o degradanti, anche inflitti da privati», ai sensi degli art. 2 e 3 della CEDU.

### ***3. La responsabilità da illecito endofamiliare.***

Nel nostro ordinamento, a seguito della crisi dell'istituzione familiare, i rimedi in sede civile, si sono anzitutto incentrati sulla configurabilità di una responsabilità da illecito endofamiliare (Petta). Venuta meno, invero, la figura del *pater familias*, l'*habitat* familiare non deve essere più considerato il luogo della compressione e della mortificazione delle esigenze del singolo, ma – al contrario – una sede di autorealizzazione e di crescita, nell'ambito del quale il medesimo viene garantito, ancor prima che come familiare o coniuge, come «persona», in adesione al dettato dell'art. 2 Cost. (Sesta, Perlingieri). L'affermazione dei diritti fondamentali dell'individuo, non più sacrificati all'interesse dell'istituzione, ha posto tuttavia, con immediatezza il quesito se la violazione di tali diritti potesse comportare, o meno, la risarcibilità del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. L'incertezza interpretativa si è posta, peraltro, in tutte le ipotesi nelle quali la lesione del diritto non sia stata posta in essere da un soggetto terzo (cd. illecito esofamiliare), ipotesi nella quale non insorge dubbio alcuno sulla configurabilità della responsabilità aquiliana, bensì nelle ipotesi nelle quali il danno si sia

verificato a causa del comportamento di un altro membro della stessa famiglia (cd. illecito endofamiliare).

L'orientamento più restrittivo – talvolta sostenuto anche di recente – ha negato il ricorso alla tutela aquiliana, sul presupposto che la sussistenza di situazioni soggettive interne alla famiglia qualificate come «doveri» (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, ex art. 143 cod. civ.) ne avrebbe escluso la giuridicità, a differenza di quanto è a dirsi per gli «obblighi», con conseguente incoercibilità dei loro contenuti (Trimarchi, Furguele, De Paola, De Filippis). Nello stesso senso si è espressa parte della giurisprudenza, secondo la quale dalla separazione personale dei coniugi può nascere, sul piano economico – a prescindere dai provvedimenti sull'affidamento dei figli e della casa coniugale – solo il diritto ad un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere, ex art. 2043 cod. civ., ancorché la separazione sia addebitabile ad uno di essi, anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione stessa (Cass. 06/04/1993, n. 4108). L'addebito della separazione, di per sé considerato, non costituisce, invero, secondo l'indirizzo in esame, fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata (Cass. 26/05/1995, n. 5866).

In senso contrario si è, invece, espresso il più recente orientamento di legittimità, secondo il quale il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal

matrimonio – se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona – riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare). Devesi, per contro, predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.

E in siffatta prospettiva si è perfino ritenuto che, siccome l'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro – pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo – un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziantesi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, sia configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità "*coeundi*" a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio (Cass. 10/05/2005, n. 9801).

Nel medesimo ordine di idee, si è – più di recente – ribadito che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.

2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (Cass. 15/09/2011, n. 18853).

Ed ancora, in una – non dissimile – prospettiva, si è osservato che la nozione di "mobbing", mutuata dal campo lavoristico, – in cui fotografa situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un dislivello tra gli antagonisti, dove la vittima si trova in costante posizione di inferiorità rispetto ad un'altra o ad altre persone – riportata in un ambito, quale quello familiare, caratterizzato dall'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, assume un rilievo meramente descrittivo, inidoneo a scalfire la regola secondo cui l'addebito della separazione postula la prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno di essi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli. Nell'escludere ogni facilitazione probatoria per il coniuge che richiede l'addebito, tale impostazione è, altresì, coerente con l'elevazione del rispetto della dignità e della personalità dei coniugi a diritto inviolabile, la cui lesione può generare responsabilità aquiliana anche in assenza del predetto addebito (la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha, pertanto, disatteso il motivo di ricorso teso a configurare il comportamento del coniuge "mobber" come integrante, di per sé, una violazione degli obblighi sanciti dall'art. 143 cod. civ.) (Cass. 19/06/2014, n. 13983).

Ad identiche conclusioni la Corte di legittimità è, peraltro, pervenuta anche con riferimento ai figli della coppia, essendosi affermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente ed internazionalmente protetti (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989); questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. 10/04/2012, n. 5652; Cass. 16/02/2015, n. 3079). Con specifico riferimento al figlio naturale, si è, dipoi, precisato che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento

della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito, pertanto, dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. 22/11/2013, n. 26205).

#### ***4. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: i presupposti.***

Con la l. 4 aprile 2001, n. 154 il legislatore ha inserito, all'interno del libro I del codice civile, il titolo IX-bis, intitolato « *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*», composto dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Con la stessa legge si è, poi, provveduto ad inserire nel titolo II del libro IV del codice di procedura civile, il capo V-bis, intitolato « *Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari*». Inoltre, è stata introdotta una nuova misura cautelare coercitiva, rappresentata dall'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, inserendo l'art. 282-bis c.p.p. e aggiungendo il comma 2-bis all'art. 291 c.p.p. Successivamente, la l. 6 novembre 2003, n. 304 ha modificato l'art. 342-bis c.c. con la soppressione dell'inciso «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio». Con l'entrata in vigore di tale modifica normativa, pertanto, non è più necessaria la verifica da parte del giudice civile della ricorrenza o meno, nella singola fattispecie oggetto di ricorso, di un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio. Il legislatore ha inteso affrontare il problema della violenza nelle relazioni familiari, conosciuta anche sotto il nome di « *violenza domestica*», per tale intendendosi quelle diverse forme di violenza (verbale, fisica, psicologica) esercitate da un membro della famiglia ai danni di un altro e accomunate tutte quante dal fatto di rappresentare la negazione del valore della persona proprio all'interno della prima formazione sociale nella quale dovrebbe svolgersi la sua personalità. Si tratta di un fenomeno difficilmente contrastabile a causa, soprattutto, della scarsa propensione delle persone offese alla denuncia, vuoi per gli stretti legami affettivi che legano spesso le vittime agli aggressori, vuoi per le stesse dinamiche degli abusi, i cui meccanismi creano situazioni di soggezione dalle quali è difficile affrancarsi.

La legge del 2001 si caratterizza per il prevalente orientamento alla vittima (nella quasi totalità dei casi la donna): essa, infatti, ha inteso

fornire alle vittime alcuni strumenti volti a inibire la prosecuzione delle violenze e a limitare gli ulteriori disagi e le sofferenze derivanti dalla necessità di abbandonare la casa familiare per sottrarsi agli abusi. Si è detto, al riguardo, che le misure contro la violenza nelle relazioni familiari esprimono la rilevanza giuridica prioritaria riconosciuta agli interessi del singolo rispetto a quelli della famiglia, che viene tutelata quale formazione sociale in tanto in quanto in essa possa trovare pieno sviluppo la personalità degli individui che la compongono (Cianci).

La l. n. 154 del 2001 indica quale unico presupposto per l'applicabilità dell'ordine di protezione la condotta di un familiare che sia « gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà» di altro componente del gruppo. Va, dunque, evidenziata la scelta del legislatore di porre l'accento sull'evento pregiudizievole dei diritti della persona, evitando di tipizzare le condotte ad esso causalmente collegate, per poter abbracciare nella nozione di abuso suscettibile di un ordine di protezione tutte le possibili manifestazioni della violenza domestica (Trib. Bari 18 luglio 2002, in *Fam e dir.*, 2002, 623-624). I tentativi di dotare di elementi qualificanti le condotte pregiudizievoli non devono, invero, condurre ad una sorta di tipizzazione dei comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 342-bis c.c., dal momento che ciò rischierebbe di vanificare l'esigenza primaria di una tempestiva tutela delle vittime da tutte le forme di abuso che rechino loro un «grave pregiudizio».

In giurisprudenza (Trib. Bari 28 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 555) si è precisato che per potersi dare grave pregiudizio all'integrità morale di una persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342-bis c.c., è, tuttavia, pur sempre necessario il verificarsi di un *vulnus* alla dignità dell'individuo di entità non comune, vuoi per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, vuoi per le modalità forti dell'offesa arrecata, vuoi per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'individuo, come nel caso in cui il coniuge ponga in essere in continui pedinamenti e controlli telefonici, adoperi epiteti dispregiativi e neghi all'altro coniuge ogni sostegno economico (Trib. Bari 18 luglio 2001, in *Fam. e dir.*, 2002, 623). Nella prassi applicativa è prevalsa la tesi dell'irrilevanza della capacità di intendere e di volere del maltrattante come pure dell'elemento soggettivo. Tale soluzione appare condivisibile alla luce della ratio fondante della normativa (cioè la protezione delle vittime), che si propone di apprestare la tutela civilistica anche a quelle situazioni di grave pregiudizio all'integrità fisica o alla libertà dell'individuo cagionate dalla condotta di soggetti incapaci di intendere e di volere perché affetti da turbe psichiche (Scalera). Del resto,

lo stesso art. 342-bis c.c. non sembra fare alcun riferimento ai criteri di imputazione del dolo o della colpa quali autonomi presupposti, atteso che ciò che deve essere valutato è «l'obiettiva attitudine lesiva della condotta, al fine di farla cessare. Agli effetti dell'abuso familiare è sufficiente, pertanto, che si configuri una condotta obiettivamente e gravemente lesiva dell'integrità psico-fisica, dell'integrità morale o della libertà dell'agente, non anche la capacità di intendere e di volere, né il dolo o la colpa» (Renda).

### **5. Continua: i soggetti tutelabili.**

Per quanto concerne i soggetti tutelabili, va osservato che il legislatore ha, innanzitutto, inteso tutelare il coniuge del maltrattante, con ciò assecondando il dato criminologico secondo il quale la maggior parte degli episodi di violenza endofamiliare avviene ad opera del marito in danno della moglie. Si è affermata in dottrina (Russo, 109) e nella prevalente giurisprudenza (Trib. Firenze 15 luglio 2002, in Fam. e dir., 2003, 263) la non necessarietà della convivenza quale requisito indefettibile ai fini dell'ammissibilità dell'ordine di protezione. Tale opzione interpretativa, sebbene non condivisa da una parte della giurisprudenza (Trib. Napoli 2 novembre 2006, in Corr. merito, 2007, 162), appare in linea con lo spirito dell'intera normativa, in quanto rende possibile la tutela della vittima dell'abuso anche nei casi in cui la conflittualità familiare ha raggiunto livelli così elevati da non consentire più la convivenza tra i coniugi. Questa impostazione, unitamente al rilievo che, in base all'art. 8 comma 1 l. 4 aprile 2001, n. 154, provvedimenti sugli ordini di protezione possono essere adottati anche nel corso del procedimento divorzile, hanno indotto a ritenere che l'art. 342-bis c.c. sia applicabile anche a favore dell'ex coniuge (Trib. Reggio Emilia 11 luglio 2007, in De Jure). La legittimazione a proporre l'istanza di protezione viene, poi, riconosciuta dalla legge anche al convivente more uxorio tout court. Con il disposto dell'art. 5 della legge in esame, il legislatore ha, poi, espresso la volontà di allargare la protezione dell'abuso ad ogni componente del nucleo familiare, inteso qui nell'accezione allargata di gruppo fondato su rapporti di fatto e caratterizzato dall'elemento della convivenza, a prescindere dalla sussistenza di legami di parentela o di affinità; il che ha consentito di assicurare protezione, ad esempio, ai genitori anziani maltrattati da figli maggiorenni, spesso tossicodipendenti (Trib. Milano 27 novembre 2002, in Di Martino, 126).

I maggiori dubbi circa la portata dell'estensione dell'ambito applicativo degli ordini di protezione riguardano i casi di maltrattamenti

perpetrati da un genitore (o convivente) in danno dei figli minori (o dei figli dell'altro convivente). Stando alla lettera della legge, la normativa in esame dovrebbe trovare applicazione anche in caso di abuso in danno di minori. La l. 28 marzo 2001, n. 149 (« Nuove norme in tema di adozione»), modificando gli artt. 330 e 333 c.c., ha, infatti, previsto che, nell'ambito del procedimento per la pronuncia della decadenza o limitazione della potestà, il tribunale per i minorenni possa disporre l'allontanamento del genitore (o del convivente) maltrattante o abusante quale alternativa all'originario, esclusivo, allontanamento del minore. Si profila, dunque, una situazione di concorso apparente di norme tutte le volte in cui un genitore (o il suo convivente) ponga in essere delle condotte violente a danno di minori, trovando astratta applicazione tanto la normativa di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c. quanto quella di cui agli artt. 330 e 333 c.c. Tale conflitto andrebbe risolto, a parere della dottrina (Silvani, 1208) facendo ricorso al criterio di specialità, con conseguente applicazione della disciplina degli artt. 330 e 333 c.c., che riserva al giudice minorile la competenza per l'emaneazione dell'ordine di allontanamento. Se, invece, la violenza sui minori sia imputabile a soggetto diverso dal genitore o dal suo convivente, torna ad applicarsi la normativa degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Ciò suscita dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto il minore, in presenza di un medesimo comportamento lesivo imputabile a terzi, può trovarsi parte di procedimenti diversi, in dipendenza esclusivamente del rapporto che lo lega all'autore della violenza. Si tratta, peraltro, di una diversità che riguarda anche i possibili contenuti del provvedimento giudiziale, dal momento che il giudice minorile non può costituire titoli economici (Scalera)..

Va, altresì, precisato che integrano abuso e maltrattamento di minore non solo gli abusi diretti, commessi, cioè, direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti (c.d. «violenza assistita»), dove, cioè, la vittima diretta dell'abuso è il genitore, mentre i figli minori vengono costretti ad assistere agli abusi. In questi casi la medesima situazione fattuale può dar luogo a provvedimenti ex artt. 342-bis e 342-ter c.c. ad opera del giudice civile ed a favore della vittima diretta delle violenze e a provvedimenti ex art. 333 c.c. da parte del tribunale per i minorenni a tutela della vittima indiretta.

## ***6. Continua: il contenuto dell'ordine di protezione ed i rimedi all'inadempimento.***

L'ordine di protezione si compone di una serie di prescrizioni corrispondenti a diversi gradi di compressione della sfera di libertà personale e patrimoniale del maltrattante., la cui applicazione va attentamente vagliata alla luce del principio di adeguatezza, operando, cioè, un'attenta valutazione della situazione di fatto che ha indotto alla proposizione del ricorso. Il nucleo essenziale dell'ordine di protezione è caratterizzato, ai sensi dell'art. 342 ter cod. civ., da un contenuto negativo di cessazione della condotta violenta e da un contenuto positivo di allontanamento dalla casa familiare. Tali contenuti, pur essendo logicamente collegati l'uno all'altro, hanno carattere autonomo, come è dimostrato dal fatto che, in taluni casi (come, ad esempio, quando il maltrattante si sia già allontanato dalla casa familiare), il provvedimento ha un carattere esclusivamente inibitorio. L'ordine di protezione si può arricchire di ulteriori prescrizioni dirette a limitare in maniera via via più incisiva la libertà del familiare colpito dalla misura in ossequio ai bisogni di tutela dell'incolumità dei soggetti passivi degli abusi. Secondo quanto stabilito dall'art. 342-ter c.c., il giudice può, invero, ove occorra, imporre al maltrattante il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi. Il legislatore ha così inteso inibire la prosecuzione di condotte violente o intimidatorie anche al di fuori del domicilio domestico mediante la creazione di « una sorta di schermo protettivo indispensabile per un'ordinata ripresa della vita familiare del nucleo superstite» (Trib. Palermo 25 giugno 2001, in questa Rivista, 2002, 1047). Unico limite all'operatività di tale divieto è rappresentato dalle esigenze lavorative del maltrattante, il cui soddisfacimento sarà tanto più necessario laddove, oltre al proprio mantenimento, egli sia chiamato a contribuire a quello delle vittime attraverso la corresponsione dell'assegno ex art. 342-ter comma 2 c.c. La protezione delle vittime in una prospettiva di lungo periodo viene assicurata anche mediante l'intervento di soggetti specializzati (servizi sociali, centri di mediazione familiare, associazioni aventi come fine statutario il sostegno e l'accoglienza delle vittime).

L'art. 342-ter c.c. prevede, altresì, una misura di carattere patrimoniale, ossia l'ordine rivolto al maltrattante di pagamento a favore della vittima e dei conviventi che, per effetto del provvedimento, rimangono privi di mezzi adeguati di un assegno periodico, il cui ammontare viene definito dallo stesso giudice unitamente alle modalità e ai termini del versamento. Questa previsione completa la tutela già parzialmente realizzata con l'allontanamento dell'abusante, assicurando alle vittime quel sostegno economico indispensabile affinché le stesse non subiscano effetti pregiudizievoli dal provvedimento diretto alla

salvaguardia dei loro diritti fondamentali. La norma lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle somme da corrispondere che dovranno essere individuate sulla base del solo parametro dell'adeguatezza. Infatti, l'art. 342-ter c.c. fa riferimento alla mancanza di « mezzi adeguati» quale unico presupposto oggettivo per l'applicazione della misura patrimoniale.

L'art. 6 l. n. 154 del 2001 contiene, poi, l'unica disposizione di diritto penale sostanziale dell'intero dettato normativo. La norma stabilisce che «chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'art. 342-ter c.c. [...] è punito con la pena stabilita dall'art. 388 comma 1 c.p.». Si tratta, dunque, di un rinvio *quoad poenam* al delitto di « Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», per il quale è prevista la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da euro 103 a euro 1.032. Sebbene la lettera della legge e l'interpretazione estensiva del concetto di elusione prevalentemente accolta dalla giurisprudenza possano far optare per la rilevanza di ogni condotta — attiva o omissiva — contraria alle prescrizioni dell'ordine di protezione, è parso opportuno, in ossequio al principio di sussidiarietà del diritto penale, delimitare i confini della fattispecie. Si è, perciò, ritenuto (Picotti) di circoscrivere la portata del precetto penalistico a quelle condotte che, in violazione della prescrizione giudiziale, arrecano un pregiudizio grave all'integrità psico-fisica o alla libertà di un membro del gruppo familiare. Secondo tale impostazione, rimangono estranei all'intervento del diritto penale quei comportamenti che si pongono in contrasto con prescrizioni (quali, ad esempio, quelle relative alle modalità di pagamento dell'assegno) non direttamente strumentali alla protezione della libertà o dell'incolumità della vittima. Questa ricostruzione della fattispecie penalistica si pone in linea con lo spirito della legge che, nell'affrontare il problema della violenza domestica, ha inteso accordare la prevalenza agli strumenti civilistici.

Spetta al giudice determinare le modalità di attuazione dell'ordine di protezione. In caso di difficoltà o di contestazioni in merito all'esecuzione, l'art. 342-bis c.c. prevede un particolare procedimento che si conclude con la decisione, nella forma del decreto, da parte dello stesso giudice che ha emesso l'ordine. Con tale decreto, e, secondo taluni (Cianci, 252 ss.), solo con esso, può essere disposto l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. La previsione è stata spiegata dalla dottrina con l'esigenza di evitare la presenza inutile delle autorità pubbliche e con l'opportunità di lasciare in prima battuta al destinatario dell'ordine la possibilità di adempiervi spontaneamente.

**7. Continua: il procedimento per l'adozione degli ordini di protezione.**

L'esigenza di tutelare la vittima della violenza domestica trova conferma nella disciplina processuale dettata dall'art. 736-bis c.p.c. Attraverso la previsione della proponibilità dell'istanza anche dalla parte personalmente, senza l'assistenza di un difensore, la legge mira a garantire un accesso agli ordini di protezione assolutamente libero da vincoli formali, oltre che non gravoso da un punto di vista economico per il ricorrente. L'art. 7 l. n. 154 del 2001 prevede, infatti, l'esenzione dall'imposta di bollo e da altre tasse, dai diritti di cancelleria e dall'obbligo di registrazione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari. Si tratta, inoltre, di un procedimento che può essere adottato anche durante il periodo di sospensione feriale ex art. 92 comma 1 l. ord. giud., come modificato dall'art. 4 l. n. 154 del 2001. L'istanza si propone con ricorso e su di essa è competente a decidere il tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente in composizione monocratica. Legittimato all'esercizio dell'azione è il componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole. Quanto al lato passivo, l'art. 342-ter c.c. precisa che l'azione è data nei confronti del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole. L'intervento del Pubblico Ministero non è obbligatorio, bensì facoltativo ex art. 70 comma 3 c.p.c. (De Marzo).

In considerazione della sommarietà del rito si ritiene che il procedimento in esame non configuri una fattispecie di litisconsorzio necessario, relativamente a tutti i soggetti appartenenti all'unico nucleo familiare; costoro, in quanto titolari di un interesse al mantenimento della consistenza attuale del gruppo domestico, possono bensì spiegare un intervento adesivo dipendente. L'art. 736-bis comma 2 c.p.c. attribuisce, poi, al giudice ampia libertà nella conduzione dell'istruttoria, essendo previsto che egli possa procedere, nel modo ritenuto più opportuno, agli atti di istruzione necessari (anche mediante informative della Guardia di Finanza). Il rischio di una compressione dei diritti del destinatario dell'ordine dovrebbe essere compensato dalla temporaneità della misura, la cui durata, definita dal giudice al momento della pronuncia del decreto, non avrebbe potuto, in origine, superare i sei mesi. Tuttavia, con la l. 23 aprile 2009, n. 38, tale termine è stato esteso a un anno ed è prorogabile dal giudice laddove ricorrano « gravi motivi ». Secondo la giurisprudenza (Trib. Taranto 1 dicembre 2001, in Fam. e dir., 2002, 627) la previsione relativa alla proroga del termine di durata dell'ordine di protezione deve essere interpretata nel senso di riconoscere rilevanza anche a fatti e

comportamenti che, pur senza tradursi direttamente in nuovi episodi di violenza, tuttavia siano tali, tenuto conto delle contingenze del caso concreto e, in particolare, della situazione di conflitto venutasi a determinare, da generare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre nuovamente a pregiudizio la persona protetta.

In dottrina (Auletta, 296) è stato osservato che la misura prevista dall'art. 736-bis c.p.c. è di incerta definizione sistematica, in ragione del fatto che la disciplina in esame, da un lato, contiene un richiamo alle disposizioni comuni ai procedimenti camerati (art. 736-bis ult. comma c.p.c.), dall'altro è in gran parte analoga a quella del procedimento cautelare uniforme disciplinato dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. L'orientamento dottrinale prevalente (Tommaseo) propende per la esclusione della loro qualificazione in termini di misure cautelari in senso stretto. Quanto precede non impedisce di ritenere che l'ordine di protezione disciplinato dall'art. 736-bis c.p.c. possa accidentalmente assolvere ad una funzione cautelare, anticipando gli effetti di una futura decisione di merito o un diverso provvedimento capace di assicurare un assetto duraturo dei rapporti tra ex conviventi.

Il giudice provvede con decreto motivato e immediatamente esecutivo. In caso di urgenza, il giudice può adottare il provvedimento di protezione inaudita altera parte, assumendo, ove occorra, sommarie informazioni. In tale ipotesi, il giudice, adottato il provvedimento, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato è ammesso reclamo al tribunale (in composizione collegiale) entro i termini previsti dall'art. 739 comma 2 c.p.c. e, quindi, entro dieci giorni dalla notificazione, trattandosi di provvedimento reso nei confronti di più parti. La norma dispone che la proposizione del reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Sul reclamo decide il tribunale in composizione collegiale con decreto non impugnabile, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo non può essere impugnato con ricorso per Cassazione neppure ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost. (Cass. 5 gennaio 2005, n. 208; Cass. 15/01/2007, n. 625; Cass. 06/11/2009, n. 23633).

8. *Continua: Le interferenze con il giudizio di separazione e di divorzio.*

L'art. 8 comma 1 l. n. 154 del 2001 stabilisce che l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli ordini di protezione è preclusa allorché sia stata celebrata l'udienza presidenziale nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio. In tale ipotesi la legge prevede che il giudice della separazione o del divorzio possa assumere « i provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'art. 342-ter c.c.». Da tale disposizione si fa discendere l'ammissibilità dell'istanza con la quale si richiedano gli ordini di protezione nella fase che intercorre tra la proposizione del ricorso per separazione (o divorzio) e l'udienza presidenziale (Figone; in tal senso anche Trib. Bari 20 dicembre 2001, in Fam. e dir., 2002, 623). Nonostante che il dato letterale della norma sembri escludere l'attribuzione al presidente del tribunale del potere di pronunciare i provvedimenti di protezione di cui all'art. 342-ter c.c. (prevedendo che l'ordine di protezione possa essere pronunciato nel corso del procedimento di separazione o divorzio e, quindi, da parte del giudice istruttore), si ritiene che tali provvedimenti possano essere pronunciati anche in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale, del resto, è consentita l'assunzione di provvedimenti urgenti relativi ai rapporti tra i coniugi (D'Alessandro, Scalera). L'art. 8 comma 2 della medesima legge introduce, poi, un'ulteriore causa di cessazione degli effetti dell'ordine di protezione (in aggiunta a quella contenuta nell'art. 342-ter c.c. relativa al decorso del termine annuale di efficacia, eventualmente prorogato). Infatti, la norma dispone che l'ordine di protezione cessa di produrre effetti allorché siano stati emanati i provvedimenti presidenziali ex artt. 708 c.p.c. o 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898. La ratio di tali disposizioni deve essere ravvisata nell'esigenza avvertita dal legislatore di evitare il rischio di sovrapposizione di precetti giurisdizionali. In altre parole, si ritiene che il giudice della separazione e del divorzio — sia esso il presidente o il giudice istruttore — sia già dotato degli strumenti processuali necessari a tutelare il coniuge vittima dell'abuso domestico.

### *9. Conclusione.*

I rimedi suesposti hanno indubbiamente posto un serio argine alle violenze che si consumano all'interno della famiglia, e tuttavia – sebbene, anche a livello europeo, su sollecitazione della Corte Edu, si proponga una legislazione comune a tutela dei soggetti deboli in ambito familiare – il problema è anzitutto culturale. Come scriveva Vivante, invero, le riforme legislative – tutte le riforme – non possono provocare effetti se non si accompagnano alle riforme culturali. Secondo Dante Alighieri «tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini», per Shakespeare

«la donna è nata da una costola dell'uomo per essergli a fianco, e non dai piedi per essere schiacciata; sotto il braccio per essere protetta, ma vicino al cuore per essere amata». La violenza sui soggetti deboli (minori e donne) ha assunto, invece, nell'attuale momento storico, dimensioni assolutamente allarmanti, assumendo i caratteri di una vera e propria patologia sociale, connotata dal prevalere degli egoismi, degli istinti e delle condotte scelleratamente violente e prevaricatrici nei confronti delle donne e dei minori. Su tutti, intellettuali e persone investite di responsabilità istituzionali, incombe allora l'arduo compito di richiamare gli uomini alla ragione, nella consapevolezza che – come ha scritto Goya – «il sonno della ragione genera mostri», e che la tutela dei soggetti deboli non può non costituire l'impegno primario ed irrinunciabile di una società che voglia definirsi ed essere davvero civile e fondata sul diritto, volta a costruire un futuro più sereno e più giusto.